



Servizio di Firma Elettronica Avanzata  
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.  
Condizioni di utilizzo della FEA

Il presente documento (le "**Condizioni di Utilizzo**") è redatto da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito "**APL**") al fine di adempiere alle prescrizioni imposte dal DPCM 22 febbraio 2013, denominato "*Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali*" (di seguito "**DPCM**") ed in conformità al Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (di seguito **eIDAS**) e al D. Lgs n. 82/2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito "**CAD**").

In particolare, le Condizioni di Utilizzo hanno l'obiettivo di descrivere: a) le caratteristiche del sistema di Firma Elettronica Avanzata (in seguito "**FEA**") realizzato in conformità agli artt. 55 e successivi del DPCM; b) le soluzioni tecnologiche adottate, adempiendo *inter alia* agli obblighi imposti dall'articolo 57 comma 1 lett. e) ed f) del DPCM e c) i termini e le condizioni di utilizzo della FEA.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 57 comma 1 lett. g) le Condizioni di Utilizzo sono pubblicate sul sito internet di APL [www.pedemontana.com](http://www.pedemontana.com).

## 1) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Il Regolamento eIDAS definisce la firma elettronica avanzata, stabilendone i requisiti, come di seguito elencati: "a) è connessa univocamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati."

Ai fini della validità e della efficacia probatoria dei documenti informatici, l'art. 20 comma 1-bis del CAD stabilisce che "*Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato [...] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore [...].*" In base all'articolo 21 comma 2-bis del CAD, "[...] le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice Civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13, del Codice Civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'art. 20, comma 1-bis, primo periodo".

## 2) SOGGETTI DELLA SOLUZIONE DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

APL è il soggetto che eroga la FEA per i propri clienti ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera a) ed art. 56, comma 1, lettera f) del DPCM, Sefin S.p.A ed itAgile Srl sono i soggetti che hanno realizzato la FEA erogata da APL ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera b) del DPCM.

Ai sensi dell'art. 60 del DPCM, i documenti firmati con la FEA possono essere utilizzati limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il Firmatario, come di seguito definito, e APL.

## 3) INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI FEA





Al fine di adempiere ai requisiti imposti dal CAD e dal DPCM con riferimento alla firma elettronica avanzata, e, in particolare, ai requisiti imposti dall'articolo 56 del DPCM, la FEA adottata da APL si avvale dell'infrastruttura tecnologica del servizio *cloud* di firma elettronica multiSign Cloud, realizzato e gestito da ItAgile Srl.

Il servizio multiSign Cloud viene usato sia per la firma elettronica qualificata (remota o automatica) sia per la soluzione di firma elettronica avanzata ed è costituito da una infrastruttura PKI ad alta sicurezza basata sugli HSM DocuSign ed ospitata nella server farm di Aruba.

Gli HSM DocuSign sono dotati di certificazione di sicurezza Common Criteria EAL4+. La server farm di Aruba è dotata di una certificazione di sicurezza 27001 (certificazione consultabile accedendo al seguente link <https://www.aruba.it/certificazioni.aspx>) e l'intero servizio multiSign Cloud è certificato 27001, 27017 e 27018 (certificazioni consultabili accedendo al seguente link <https://www.itagile.it/certificazioni/>).

I requisiti di sicurezza soddisfatti dal servizio multiSign Cloud sono quelli richiesti per la firma elettronica qualificata ai sensi del DPCM. Per questo motivo, gli apparati HSM DocuSign -che assicurano la necessaria continuità di servizio - hanno la certificazione di sicurezza Common Criteria EAL4+ (il "**Certificato**") e l'attestato di conformità ai requisiti di sicurezza per la firma elettronica richiesti dalla normativa europea ("**Attestato**") e integrano ampiamente i requisiti di sicurezza richiesti dal DPCM per la firma elettronica avanzata.

La Certificazione e l'Attestato sono stati ottenuti in Italia presso OCSI (Organismo per la Certificazione della Sicurezza Informatica presso il Ministero dello Sviluppo Economico).

Al fine di garantire per la Firma Elettronica Avanzata il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza dettati dall'art. 56 comma 1 del DPCM, sono state replicate le medesime caratteristiche tecnologiche e di sicurezza già adottate per la firma elettronica qualificata.

#### 4) CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FEA

Ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del DPCM, le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:

- (a) l'identificazione del firmatario del documento;
- (b) la connessione univoca della firma al firmatario;
- (c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma;
- (d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- (e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
- (f) l'individuazione del soggetto di cui all'articolo 55 comma 2 lett. a) del DCM;
- (g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- (h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

La FEA adottata da APL risponde ai requisiti imposti dall'articolo 56 e 57 del DPCM e sopra elencati, in quanto:

- (i) colui che intende avvalersi della FEA (il "Firmatario") al fine di sottoscrivere un documento con APL viene previamente identificato in maniera certa utilizzando una delle modalità alternative previste dal d.lgs 231/2007 e ss. mm. ed ii. quali ad esempio la modalità di identificazione a distanza, l'utilizzo dell'identità digitale SPID, CIE e informato in merito alle Condizioni di Utilizzo;
- (ii) il Firmatario prende completa visione e accetta le Condizioni di Utilizzo in quanto le stesse sono indicate all'interno delle Norme e Condizioni Generali del contratto che sottoscrive con APL;
- (iii) il Firmatario è consapevole che al momento della sottoscrizione tramite la FEA il sistema multiSign Cloud genera, per il Firmatario, un certificato di firma X509 valido per un tempo limitato ed invia al cellulare del Firmatario un SMS contenente un codice One Time Password (OTP) che il Firmatario deve riportare sul dedicato applicativo web per completare il processo di firma. Le firme



generate sono di tipo PAdES;

(iv) al termine delle operazioni di firma il certificato e le relative chiavi vengono cancellate dal sistema (certificato ONE SHOT). L'utilizzo del OTP tramite SMS consente di garantire il controllo esclusivo dello strumento di firma da parte del Firmatario;

(v) il servizio multiSign Cloud registra in modo formale tutte le operazioni di generazione e relativa distruzione dei certificati. Ogni giorno al file di log di queste operazioni viene apposta una marca temporale. Viene quindi garantita l'integrità e la data certa di queste registrazioni;

(vi) in conformità a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1 lettera d) del DPCM e al fine di garantire l'integrità dei documenti informatici, in termini di non modificabilità ed inalterabilità del loro contenuto i documenti vengono sottoscritti in formato PDF. Nel caso in cui un documento venga modificato, anche nel caso di modifiche minime, al momento dell'apertura dello stesso il Firmatario visualizzerà un messaggio che indica che il documento è stato modificato in data posteriore all'apposizione della FEA.

(viii) al termine delle operazioni di firma, il Firmatario potrà avere evidenza del documento sottoscritto che gli verrà inviato in formato PDF.

## 5) CONSERVAZIONE E ACCESSO AI DOCUMENTI

Secondo quanto disposto dall'art. 57, comma 1, lettere b) e c), del DPCM, APL conserva il documento di riconoscimento del Firmatario e tutta la documentazione relativa alla FEA per il tempo previsto dalla legge e comunque per almeno 20 anni, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità.

Su richiesta scritta del Firmatario, da inviare all'indirizzo email [contotarga@pedemontana.com](mailto:contotarga@pedemontana.com) oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ("PEC"): [pec@pedemontana.com](mailto:pec@pedemontana.com), APL fornisce gratuitamente al Firmatario ogni informazione in possesso di APL atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del DPCM.